



**PROVINCIA DI TORINO**  
**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**

Torino, 14 MAG. 2007

atto n. *111*-54699/1/2007  
(numero-protocollo/anno)

**OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI.**

**SOCIETA': P.D.F. S.N.C. DI PEZZANO**

**SEDE LEGALE ED OPERATIVA: STRADA ORBASSANO, 57 - 10040 VOLVERA (TO)**  
(NCT Fg. 11 - part. 499)

P.IVA: 04778780017

POS.N.: N0078

**PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 231-189291 del 19/11/1999 e s.m.i., la Società P.D.F. S.n.c. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi, presso il sito di Strada Orbassano n.57 nel Comune di Volvera (NCT Fg. 11 - part. 499), sino alla data del 19 novembre 2004;
- ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, entro sei mesi dalla stessa data, doveva presentare alla Provincia domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del decreto stesso. Detto progetto doveva comprendere un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto;
- con nota del 19/02/2004, prot.prov.le n. 53906 del 24/02/2004, la Società ha presentato i suddetti elaborati ex D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. rispetto ai quali la Provincia deve pronunciarsi con specifico provvedimento;
- in data 06/05/2004 si è tenuta presso gli Uffici dell'Area provinciale Ambiente una riunione istruttoria con gli Enti interessati; per l'esame della documentazione prodotta; alla luce dei pareri pervenuti e delle osservazioni formulate dai soggetti intervenuti, si è ritenuto di dover acquisire documentazione integrativa ed elaborati progettuali, relativi ad aspetti tecnici, impiantistici, e modalità gestionali
- in data 31/05/2004, prot. prov.le n. 157606 del 01/06/2004, la Società P.D.F. S.n.c. di Pezzano, in vigore del D.Lgs 22/97 e s.m.i. ha presentato istanza di rinnovo, quinquennale dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa;
- in data 9/11/2004, prot.prov.le n. 357687 del 17/11/2004, sono pervenute le integrazioni di cui alla riunione istruttoria del 6 maggio 2004 e richieste con nota prot. prov.le n. 255605 del 22/09/2004;
- con nota prot.prov.le n. 70738 del 28/02/2005, gli Uffici provinciali del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche hanno richiesto al Comune di Volvera e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino un parere di competenza in merito alla realizzazione delle



opere/adeguamenti ed alle modifiche gestionali previste e descritte negli elaborati uniti all'istanza ex D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;

- in attesa di acquisire i pareri degli Enti competenti, utili per la conclusione dell'iter istruttorio di approvazione del piano di adeguamento ex art. 15 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., sono stati adottati con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 251-357943 del 17/11/2004, n. 196 - 466199 del 17/11/2005, n. 268 - 440851 del 16/11/2006 e 46-190741 del 15/02/2007 successivi provvedimenti di proroga dell'autorizzazione sino al 20/05/2007;
- con nota del 8/06/2006 e successive integrazioni del 17/07/2006, la Società P.D.F. S.n.c. ha presentato istanza di variante non sostanziale dell'impianto relativamente ai seguenti interventi: costruzione di una tettoia metallica per il deposito di ricambi usati, installazione di un nuovo sistema di trattamento delle acque meteoriche e relativo allacciamento alla fognatura comunale;
- la predetta Società ha presentato, in data 27/10/2006, istanza per la variante sostanziale dell'impianto consistente nell'ampliamento dell'area autorizzata per le attività di autodemolizione sul settore precedentemente utilizzato per il deposito dei veicoli sottoposti a sequestro giudiziario;
- con nota prot. prov.le n. 462869 del 17/11/2006 la Società P.D.F. ha comunicato che l'impianto è stato dotato dell'attrezzatura per l'estrazione del gpl e gas metano per autofrazione;
- in data 13/12/2006 il progetto è stato esaminato in sede di Conferenza di Servizi; a seguito dell'istruttoria svolta, delle osservazioni formulate dai soggetti intervenuti alla Conferenza, e dei pareri espressi dagli Enti competenti, con nota prot. n. 565519 del 27/12/2006 gli Uffici provinciali del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale - hanno chiesto al soggetto istante di inviare ulteriore documentazione integrativa al progetto;
- con nota prot. n. 128803 del 31/01/2007, gli Uffici provinciali del Servizio Gestione Rifiuti hanno richiesto al Comune di Volvera, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Torino, e all'ASL territorialmente competente un parere definitivo in merito alla relazione tecnica supplementare trasmessa dalla Società P.D.F. S.n.c. in data 18/01/2007 (prot. prov.le n. 80898 del 22/01/2007);
- in data 3/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che, abrogando il D.Lgs. 22/97 e s.m.i., ha stabilito le nuove regole per la gestione dei rifiuti.

#### CONSIDERATO CHE:

- la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o d'esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, sono approvate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 recante "norme in materia ambientale";
- in data 20/02/2006 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/R e s.m.i. è stato emanato il regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)" il quale prevede che i titolari dei centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso debbano presentare un piano di prevenzione e di gestione entro il 30/06/2007;
- l'area oggetto di ampliamento (già utilizzata per il deposito di autoveicoli sequestrati) è nella disponibilità della Società P.D.F. S.n.c., ed ha una estensione di 1350 m<sup>2</sup>. La superficie totale dell'impianto, inclusa l'area predetta, è pari a 4150 m<sup>2</sup>;
- l'impianto non ricade nelle aree di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. (vincoli escludenti);
- i fabbricati presenti sull'area in ampliamento sono stati realizzati a seguito dei permessi di costruire n. 56/2002 e n. 2/2006, rilasciati dal Comune di Volvera rispettivamente il 22/05/2003 e il 01/02/2006;

- la capacità massima di stoccaggio dei veicoli da bonificare e bonificati, richiesta nella documentazione integrativa trasmessa il 18/01/2007, è rispettivamente pari a 60 e 500 unità;
- le caratteristiche tecnico-impianistiche, organizzative e gestionali descritte nel progetto presentato consentono lo svolgimento dell'attività in modo tale che siano minimizzati i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio anche in riferimento alla fase di messa in sicurezza dei veicoli in ingresso;
- la documentazione integrativa trasmessa il 18/01/2007 soddisfa le osservazioni emerse nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/12/2006 e richieste dalla Provincia con nota n. 565519 del 19/12/2006;
- con nota prot. n. 2235 del 15/02/2007 il citato Comune ha espresso parere favorevole al progetto di ampliamento esaminato nella conferenza del 13/12/2006 e successivi elaborati integrativi;
- i competenti Uffici dell'ARPA non hanno, alla data di emanazione del presente atto, segnalato osservazioni ostative in merito agli elaborati integrativi trasmessi dalla Società il 18/01/2007;
- il piano di prevenzione e gestione ex art.10 comma 2 del Regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. I/R e s.m.i. è stato presentato in data 18/10/2006;
- ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006 recante "*norme in materia ambientale*", l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni, e le disposizioni del medesimo articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del medesimo decreto;
- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*", al codice di seguito riportato:

- [16.01.04], veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi".

- dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale e operativo:

#### RIFIUTI PERICOLOSI:

- olii, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08];
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al COD CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al COD CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui al codice CER [13.07.01], [13.07.03];

#### RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
- pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];

- serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];
- vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
- plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
- pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
- liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
- veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
- metalli ferrosi, di cui al COD CER [16.01.17];
- parti di ricambio recuperate.

- con D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/00, così come modificata dalla D.G.R. n. 24 – 611 del 31/07/00, sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. (ora D.Lgs. 152/2006);
- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., gli oneri derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati dai Pubblici Uffici in applicazione del citato decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari sulla base del costo del servizio. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-11769 del 16/02/2004 sono stati determinati gli oneri concernenti l'attività istruttoria posti a carico dei soggetti destinatari in funzione dell'importo progettuale dell'intervento secondo le seguenti tariffe:

Importo progettuale intervento	Oneri istruttori
Fino a 300.000 euro	700 euro
Da 300.001 euro a 500.000 euro	900 euro
Da 500.001 euro a 1.000.000 euro	1.000 euro
Da 1.000.001 a 1.500.000 euro	1.200 euro
Da 1.500.001 a 2.000.000 euro	1.400 euro
Oltre 2.000.000 euro	1.700 euro;

**RITENUTO :**

- alla luce di quanto sopra esposto, di approvare ai sensi e per gli effetti dell' art. 208 del D.Lgs. 152/2006 il progetto allegato sotto la lettera A) alla presente Determinazione presentato dalla Società P.D.F. S.n.c. di Francesco e Severino Pezzano in data 27/10/2006 e successive modifiche e integrazioni, per la variante sostanziale del centro di cui sopra, ubicato in Strada Orbassano n.57, nel Comune di Volvera;
- di autorizzare, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, per la durata di anni dieci a decorrere dal 20/05/2007, la suddetta Società all'esercizio delle attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore provenienti da terzi, già autorizzate con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 231-189291 del 19/11/1999 e s.m.i.;
- al fine di garantire che le operazioni di stoccaggio delle carcasse avvengano con criteri di elevata sicurezza, favorendo altresì facile movimentazione e idonea ispezionabilità, si ritiene di limitare, sulla base della superficie disponibile, lo stoccaggio dei veicoli a n. 9 unità da bonificare e n. 230 unità già bonificate oltre che n. 50 "pacchi pressati";
- di stabilire che, alla luce delle disposizioni di cui al punto 5.1e) dell'Allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento costituisca

operazione obbligatoria per la messa in sicurezza dei veicoli, e che ai sensi del punto 4.7) del medesimo allegato la gestione del CFC e HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/09/2002 n. 231; è fatto pertanto divieto di ritirare i veicoli con sistemi di condizionamento ove l'impianto non sia dotato di idonea apparecchiatura per l'estrazione dei fluidi refrigeranti;



- alla luce della valutazione tecnico-amministrativa svolta e dei pareri favorevoli acquisiti dagli Enti intervenuti in fase istruttoria, di approvare il progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni dell'art. 15 - comma 1 - del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., presentato dalla Società in oggetto il 19/02/2004 e successiva documentazione integrativa;
- di stabilire, in riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", alla luce della localizzazione del sito e delle sue caratteristiche, specifiche prescrizioni tecnico gestionali finalizzate a minimizzare i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività;
- che il pagamento degli oneri istruttori dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella D.G.R. n. 53-11769 del 16/02/2004;
- che con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 152/2006, e che l'attività in oggetto rientra in quelle indicate al punto E) dell'allegato B alla deliberazione medesima, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata;
- che il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
- di demandare la valutazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento a separata procedura istruttoria in ottemperanza al D.P.G.R. del 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i. "regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 61/2000).

#### **PRESO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 compete al Dirigente l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del medesimo decreto;
- a norma dell'art. 107, comma 3, lettera f) del decreto succitato, è attribuita al dirigente l'adozione delle autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- tale quadro di competenze è ribadito dall'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- spetta pertanto al dirigente l'adozione del presente provvedimento, costituendo lo stesso espressione dell'attività di gestione tecnica e amministrativa;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'Art. 208 relativo all'autorizzazione unica per la realizzazione dei progetti e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;



- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica CER dei rifiuti, ed in particolare:
- la Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE;
- il comma 15 dell'art.1 della Legge n. 443/2001;
- la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/2002 (pubblicata sulla G U del 10/05/2002 n.108): istruzioni per la corretta applicazione del nuovo CER;
- il D.P.R. n. 203 del 24/05/88 e s.m.i. per quanto applicabile;
- la Legge 21/01/1994 n.61;
- la normativa nazionale e regionale relativa al conferimento di funzioni alle Province, ed in particolare:
- la L.R. n. 24 del 2002;
- il D.Lgs n.112 del 31/03/1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- la L.R. n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n.112/1998;
- i D.P.C.M. del 12/09/2000, 12/10/2000 e 16/11/2000 recanti individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs n.112/1998;
- il D.lgs 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del Dlgs medesimo;
- la D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. di approvazione dei nuovi criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

## DETERMINA

- 1) Di **approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006 il progetto di ampliamento presentato dalla Società "P.D.F. S.n.c. di Francesco e Severino Pezzano" in data 23/10/2006, e successive modifiche e integrazioni, per la variante sostanziale del centro di raccolta ubicato in Strada Orbassano n.57, nel Comune di Volvera (NCT Fg. 11 - part. 499), come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) alla presente Determinazione, depositato presso gli Uffici dello scrivente Servizio, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni in essa contenute.

Gli elaborati ricompresi sotto la lettera A) sono di seguito elencati:

PROGETTO DEL 27 OTTOBRE 2006  
(PROT. PROVINCIA 394016 DEL 31 OTTOBRE 2006)

- ALL. 1 - ISTANZA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE IN ESSERE
- ALL. 2 - RELAZIONE TECNICA
- ALL. 3 - ESTRATTO CATASTALE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEL 1994
- ALL. 4 - ESTRATTO CATASTALE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEL 2000
- ALL. 5 - PLANIMETRIA DESCRIZIONE DELLA REVISIONI

INTEGRAZIONI PROGETTUALI DEL 18 GENNAIO 2007  
(PROT. PROVINCIA 80898 DEL 22 GENNAIO 2007)

- ALL. 6 - INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICA

ALL. 7 - COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER L'ESTRAZIONE DEL GAS CONTENUTI NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

ALL. 8 - COPIA DEI DOCUMENTI RILASCIATI DAL COMUNE DI VOLVERA RELATIVI AL FUTURO ALLACCIAMENTO DELLA DITTA SCRIVENTE ALLA RETE FOGNARIA

- 2) Di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, la Società "P.D.F. S.n.c. di Francesco e Severino Pezzano" all'esercizio dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, per una **durata di dieci anni, a decorrere dal 20/05/2007**, nei limiti delle seguenti capacità massime di stoccaggio:
- 9 veicoli da bonificare ..... (9 t) [cod. CER 16.01.04];
  - 230 veicoli già bonificati..... (184 t) [cod. CER 16.01.06];
  - 50 unità di pacchi pressati..... (40t) [cod. CER 16.01.06].
- 3) Di stabilire che:
- 3.a) le operazioni minime di bonifica e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
  - 3.b) la riduzione volumetrica (compattazione) dei veicoli (già bonificati) potrà essere effettuata esclusivamente previa verifica della completa messa in sicurezza degli stessi secondo le operazioni di cui al punto precedente;
  - 3.c) i pneumatici usati destinati al recupero dovranno essere stoccati al coperto al fine di evitare lo sviluppo di insetti molesti;
  - 3.d) il settore di bonifica dei veicoli dovrà essere dotato di un deposito per le sostanze da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
  - 3.e) dovrà essere garantita idonea manutenzione delle vasche di raccolta/trattamento delle acque di prima pioggia.
- 4) Di approvare, per i motivi citati in premessa, il progetto di adeguamento dell'impianto in oggetto, alle disposizioni di cui all'art. 15 - comma 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.
- 5) Di stabilire, al fine di minimizzare i potenziali impatti derivanti dall'attività, le prescrizioni da osservarsi per l'esercizio, contenute negli allegati B) e C) della presente autorizzazione.
- 6) Entro il termine di **sessanta giorni** dalla data di approvazione del presente atto dovranno essere presentate alla Provincia di Torino - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, idonee **garanzie finanziarie** ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della provincia delle garanzie prestate. Nel caso in cui le garanzie non fossero presentate entro il suddetto termine, è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- 7) L'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, è da ritenersi valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto, ed è rinnovabile; a tal fine, entro **centottanta giorni** dalla scadenza, dovrà essere presentata

7/11

apposita domanda alla Provincia di Torino corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto.

- 8) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.e) dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione, la raccolta e il deposito dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento è una operazione obbligatoria per la messa in sicurezza dei veicoli; è fatto pertanto divieto di ritirare i veicoli con impianti di condizionamento (anche se dichiarati vuoti) ove l'impianto non sia dotato di idonea apparecchiatura.
- 9) Di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs 152/2006 e dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i. e "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento.
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

E' **demandata** all'Autorità competente la valutazione del piano di prevenzione e gestione presentato ai sensi del regolamento regionale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.) recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)"

Le modalità di **pagamento degli oneri istruttori** dovranno avvenire secondo lo schema richiamato in premessa, **entro sessanta giorni** dalla data di approvazione della presente, mediante versamento sul:

- cc p n. 216101 (ABI 07601 CAB 01000, CIN "F") oppure
- c/c n. 3233854 - UNICREDIT BANCA - Ag. N. 54 via Bogino 12/3 (ABI 02008, CAB 01051)
- causale: oneri istruttori per l'esame del progetto di allestimento dell'impianto di trattamento veicoli.

intestato all'Amministrazione Provinciale di Torino Servizio Tesoreria via M. Vittoria 12 - Torino.

La presente determinazione non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, comunali e non esonera dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa vigente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 MAG. 2007

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)

GL/GB



ALLEGATO B

Prescrizioni di carattere tecnico - gestionale



L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegate alla domanda presentata, e nelle successive integrazioni citate nel presente atto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi.
- 2) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.*
- 3) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti produttivi, (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
- 4) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e, almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
- 5) Le operazioni di bonifica delle vetture dovranno avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uopo destinate. Tali operazioni dovranno essere effettuate entro **DIECI GIORNI** dalla data di cancellazione al PRA effettuata dal centro in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.
- 6) I veicoli da bonificare non possono essere sovrapposti, viceversa il deposito delle carcasse già bonificate può avvenire mediante sovrapposizione di **massimo due unità**, escludendo però, in qualunque condizione, il superamento dell'altezza della recinzione.
- 7) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.
- 8) Il periodo di permanenza massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro è fissato in **CENTOTTANTA** giorni decorrenti dalla data di rilascio al proprietario del veicolo dell'apposito certificato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.
- 9) Lo stoccaggio degli oli esausti, provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore.
  - 9.a) l'olio esausto detenuto deve essere conferito direttamente al Consorzio Obbligatorio degli oli usati oppure ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine..
- 10) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto di quanto di seguito riportato:

- 8.a) I contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata.
- 8.b) il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i **NOVANTA giorni**.
- 9) I contenitori delle tipologie di cui al punto 9) oli esausti, e dei rifiuti liquidi devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003, al fine escludere la diffusione di inquinanti - per effetto di accidentali sversamenti - sul/nel suolo.
- 10) Il periodo di permanenza presso l'impianto degli oli e dei rifiuti liquidi non potrà superare i **NOVANTA giorni**.
- 11) Le operazioni di deposito dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.
- 12) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e dovranno essere predisposti idonei mezzi di rapido intervento antincendio.
- 13) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.
- 14) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.
- 15) I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.
- 16) Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di nylon, ecc).
- 17) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D. Lgs. 152/2006.

## ALLEGATO C

### Prescrizioni di carattere amministrativo:

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R. almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R. L'efficacia di tale variazione è subordinata all'adozione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante lettera A.R., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; entro lo stesso termine, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Comune territorialmente competente una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto al competente Albo professionale, di descrizione delle modalità di ripristino ambientale finale dell'area, che dovrà risultare fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate.;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs 152/2006 integrato dal D.lgs 209/2003 e s.m.i.;
- 6) la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza del diniego, della revoca o annullamento degli stessi.

La presente copia, composta di n. 11  
facciate, è conforme all'originale.  
Esistente presso questo ufficio.  
Torino, 14 MAG. 2007



Istruttore Amm.vo - Contabile  
Vincenza Ferretti

*Vincenza Ferretti*